

Parti

Ricorrente in cassazione: SIA «Maxima Latvija»

Resistente: Konkurences padome

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'accordo in discussione nella presente causa, concluso tra un locatore di locali commerciali e un commerciante al dettaglio (locatario di riferimento), che limita il diritto del locatore di decidere unilateralmente, in assenza del consenso del menzionato locatario di riferimento, di concedere in locazione altri locali commerciali a potenziali concorrenti di quest'ultimo, possa essere considerato come un accordo tra imprese il cui oggetto è impedire, restringere o falsare la competenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2) Se sia necessario, ai fini della valutazione della compatibilità di tale accordo con quanto disposto dall'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuare un'analisi della struttura del mercato e quale debba essere il suo oggetto.
- 3) Se il potere di mercato dei partecipanti all'accordo in esame nella fattispecie e il suo possibile aumento siano circostanze da tenere necessariamente in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità di tale accordo con quanto disposto dall'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4) Se, qualora per accertare la natura dell'accordo e dimostrare che ricorrono gli elementi rilevanti dell'accordo vietato sia necessario valutare la possibilità che esso sia dannoso per il mercato, tale possibilità possa essere parimenti sufficiente per dichiarare che detto accordo configura un accordo vietato, senza verificare se si siano concretamente prodotti effetti sfavorevoli.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2014
— **New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat**

(Causa C-347/14)

(2014/C 329/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: New Media Online GmbH

Autorità appellata: Bundeskommunikationssenat

Altra parte: Bundeskanzler

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente.

- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), debba essere interpretato nel senso che, nel caso delle versioni elettroniche dei quotidiani, è possibile, per quanto attiene alla determinazione dell'obiettivo principale di un servizio offerto, far riferimento a una sezione in cui sono messi a disposizione principalmente dei filmati di breve durata ivi raccolti che, in altre sezioni del sito Internet del mezzo elettronico in parola, sono impiegati soltanto a integrazione dei contributi di testo del quotidiano online.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Pleven (Bulgaria) il 21 luglio 2014 — Polihim-SS EOOD/Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

(Causa C-355/14)

(2014/C 329/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Pleven

Parti

Ricorrente: Polihim-SS EOOD

Resistente: Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov

Questioni pregiudiziali

1. Se la nozione di «consumo dei (...) prodotti energetici» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/118/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽²⁾, in casi relativi a prodotti energetici che vengono immessi in consumo e svincolati da un deposito fiscale di un depositario autorizzato, venduti nel contesto di una transazione commerciale ad un acquirente che non dispone né di una licenza per la produzione di elettricità né di un certificato quale consumatore finale esente da accise e in cui tale acquirente rivende detti prodotti energetici ad un terzo titolare di una licenza per la produzione di elettricità, di un'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato membro a ricevere prodotti energetici esenti da accise e di un certificato in qualità di consumatore finale esentato dalle accise e al quale i prodotti energetici vengono forniti direttamente dal depositario autorizzato senza che tali prodotti passino effettivamente sotto il controllo del loro acquirente, debba essere interpretata nel senso che i prodotti energetici vengono consumati dal loro acquirente diretto, il quale non li impiega concretamente in una determinata operazione, oppure debba essere interpretata nel senso che tali prodotti vengono consumati da un terzo il quale li impiega concretamente in un'operazione che realizza.
2. Se la nozione «utilizzati per produrre elettricità» di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽³⁾, in casi relativi a prodotti energetici immessi in libero consumo e svincolati da un deposito fiscale di un depositario autorizzato, venduti nel contesto di una transazione commerciale ad un acquirente che non dispone di una licenza per la produzione di elettricità, né di un certificato quale consumatore finale esente da accise e in cui tale acquirente rivende detti prodotti ad un terzo titolare di una licenza per la produzione di elettricità, di un'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato membro a ricevere prodotti energetici esenti da accisa e di un certificato in qualità di consumatore finale esentato dall'accisa e al quale i prodotti energetici vengono forniti direttamente dal depositario autorizzato senza che tali prodotti passino effettivamente sotto il controllo del loro acquirente, debba essere interpretata nel senso che i prodotti energetici vengono utilizzati dal loro acquirente diretto, il quale non li impiega concretamente in una determinata operazione volta a conseguire un obiettivo esente da accisa, oppure debba essere interpretata nel senso che essi vengono utilizzati da un terzo, che li impiega concretamente in un'operazione che realizza per conseguire un obiettivo esente da accisa, quale il riscaldamento, ad esempio per la produzione di elettricità.